



Corte VI
F-5101/2016

Sentenza del 5 giugno 2018

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'avv. Stefano Genetelli,
Piazza Cioccaro 8, casella postale 5704,
6901 Lugano,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino dominicano nato il (...), in data 29 settembre 2015 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano ad una pena detentiva di due anni e sei mesi, di cui ventuno sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per i reati di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121), riciclaggio di denaro, tentata coazione ripetuta, soggiorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione.

B.

A seguito della citata condanna, e meglio il 15 marzo 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha preso contatto con l'interessato, comunicandogli l'intenzione di pronunciare nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e dandogli la possibilità di esprimersi al proposito.

C.

Il 15 aprile 2016 A._____, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, ha inoltrato una presa di posizione nella quale ha invocato di essere cosciente della gravità dei reati commessi, ma nel contempo ha asserito di non essere intenzionato a ripetere i medesimi errori. In merito alla sua situazione personale l'interessato ha affermato di intrattenere una relazione con B._____, connazionale titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, e che da detto rapporto in data (...) è nata C._____, da egli riconosciuta il (...). L'interessato ha poi espresso l'intenzione di unirsi in matrimonio con la compagna non appena avesse ottenuto il divorzio dalla moglie, D._____, cittadina italo-dominicana residente in Italia, nonché di trasferirsi in Svizzera con la neocostituita famiglia e di contribuire al mantenimento di quest'ultima. A._____ ha in seguito sottolineato come l'eventuale pronuncia nei suoi confronti di una misura di divieto d'entrata costituirebbe un grave pregiudizio per le relazioni familiari, a maggiore ragione se esteso all'insieme degli Stati Schengen, postulando al massimo la pronuncia di un formale avvertimento. L'interessato ha infine invocato di non avere mai subito condanne, ad eccezione del giudizio emanato in data 29 settembre 2015 dalle autorità penali ticinesi.

D.

A complemento delle testé citate osservazioni, l'11 maggio 2016 A._____ ha prodotto dinanzi alla SEM una copia del casellario giudiziale italiano, su cui non figurano iscrizioni.

E.

Il 19 luglio 2016 la SEM ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di dieci anni, ovvero fino al 18 luglio 2026. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso di A. _____ rappresenta. La SEM ha in particolare messo in evidenza che i reati commessi riguardassero un grande quantitativo di sostanze stupefacenti contraddistinte per l'alto grado di purezza. La SEM ha sottolineato come l'interessato abbia iniziato a delinquere poco dopo il suo arrivo in Svizzera per mero scopo di lucro, non essendo egli un consumatore. In merito alla situazione familiare l'autorità federale di prime cure ha osservato che A. _____ non può prevalersi dei diritti conferiti dall'ALC (RS 0.142.112.681), in primo luogo poiché non risulta che la moglie ne abbia fatto uso, e secondariamente siccome i coniugi vivevano separati da diverso tempo, intrattenendo l'interessato una relazione con un'altra donna da cui ha anche avuto una figlia, il richiamo all'ALC costituirebbe un abuso di diritto. In relazione al legame sentimentale con l'attuale compagna e la figlia, la SEM ha considerato che detti legami non raggiungano un'intensità sufficiente per essere tutelati dall'art. 8 CEDU. Non ravvisando interessi privati preponderanti, e considerando elevato il rischio di recidiva, l'autorità inferiore ha ritenuto giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata di lunga durata e l'iscrizione del medesimo nel sistema d'informazione Schengen (SIS).

F.

Il 22 agosto 2016 l'interessato è insorto contro la decisione della SEM del 19 luglio 2016 mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento. Il ricorrente si è principalmente richiamato alle argomentazioni espresse in occasione della presa di posizione del 15 aprile 2016 dinanzi all'autorità intimata. A. _____ ha altresì chiesto al Tribunale di restituire l'effetto sospensivo tolto dalla SEM ad un suo eventuale ricorso. A sostegno di detta richiesta l'interessato ha invocato l'art. 8 CEDU ed in particolare l'impossibilità di vedere la figlia qualora la misura di divieto d'entrata fosse mantenuta fino all'emanazione della decisione di merito da parte dello scrivente Tribunale.

G.

Con decisione incidentale del 31 agosto 2016 il Tribunale ha accolto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo ed ha nel contempo ingiunto il versamento di un anticipo delle presunte spese processuali. A. _____ ha tempestivamente ottemperato a tale obbligo.

H.

In data 14 settembre 2016 l'interessato, agendo per il tramite di un secondo patrocinatore, ha inoltrato al Tribunale un ulteriore atto ricorsuale, nel quale ha sostanzialmente ripetuto le argomentazioni sollevate in precedenza, con la precisazione che nel frattempo, ovvero il (...), egli ha contratto matrimonio con la compagna B._____ a E._____ (Repubblica Dominicana).

I.

Il 17 ottobre 2016 il Tribunale ha invitato A._____ a regolarizzare la propria situazione in merito alla rappresentanza processuale, ritenuto come in caso contrario avrebbe considerato l'avv. Genetelli quale suo rappresentante per la durata della presente procedura.

J.

In data 24 ottobre 2016 il secondo patrocinatore ha comunicato di rinunciare al mandato di rappresentazione del ricorrente.

K.

Chiamata ad esprimersi nel merito dei gravami interposti da A._____, il 6 gennaio 2017 la SEM ha presentato le proprie osservazioni, ritendendo che i comportamenti delittuosi dell'insorgente giustificano l'applicazione dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr (RS 142.20) e la conseguente pronuncia di un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. L'autorità inferiore ha pertanto postulato l'integrale conferma della decisione del 19 luglio 2016.

L.

Il ricorrente ha presentato un atto di replica il 10 febbraio 2017 nel quale ha unicamente e nuovamente precisato di essersi unito in matrimonio con la compagna, diversamente da quanto indicato nel ricorso del 22 agosto 2016.

M.

La SEM si è nuovamente espressa con duplice del 20 marzo 2017, affermando in primo luogo che il matrimonio contratto da A._____ dopo l'emanazione della decisione impugnata con una cittadina straniera al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera non le consente di modificare il proprio apprezzamento della fattispecie. Con riferimento alle relazioni con la moglie e la figlia, l'autorità inferiore ha osservato come non risulti che le stesse raggiungano un'intensità sufficiente acciòché siano tutelate dall'art. 8 CEDU, circostanza che del resto nemmeno l'interessato

invoca. La SEM ha altresì constatato come dopo diversi mesi dalla celebrazione del matrimonio non risulti che il ricorrente abbia postulato il rilascio di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare presso le competenti autorità migratorie cantonali, competenti per statuire in merito ad una tale richiesta qualora vi sia un divieto d'entrata. L'autorità intimata ha nondimeno ritenuto che il matrimonio di A. _____ sia suscettibile di influenzare lo statuto di quest'ultimo in Italia, in particolare potrebbe avere degli effetti sul permesso di soggiorno rilasciato in precedenza in quel paese a seguito del primo matrimonio con una cittadina della vicina Penisola, di conseguenza ha provveduto ad informare gli uffici italiani preposti in materia di migrazione.

N.

In data 5 maggio 2017 l'insorgente ha presentato delle ulteriori osservazioni, contestando la posizione della SEM secondo cui le sue relazioni familiari non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente ai sensi dell'art. 8 CEDU. Al proposito egli ha affermato di risiedere in Italia e di recarsi in Svizzera presso la moglie e la figlia ogni fine-settimana, nonché di contribuire, nel limite delle proprie capacità, al mantenimento del nucleo familiare. A. _____ ha infine dichiarato di avere avviato una pratica volta all'ottenimento del ricongiungimento familiare presso la rappresentanza elvetica a Milano, passo non svolto in precedenza in quanto era sua intenzione attendere l'esito del presente procedimento.

O.

Il 23 maggio 2017 la SEM ha trasmesso al Tribunale una copia della decisione emanata in data 19 maggio 2017 dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) nei confronti dell'interessato, nella quale la domanda di rilascio di un permesso di dimora è stata respinta.

P.

Invitata ulteriormente ad esprimersi, il 9 giugno 2017 l'autorità inferiore ha considerato che le osservazioni del ricorrente inoltrate il 5 maggio 2017 non le consentono di considerare diversamente la fattispecie, di conseguenza ha nuovamente postulato la conferma della decisione impugnata da parte dello scrivente Tribunale.

Diritto:**1.**

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr preveda disposizioni più favorevoli.

3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto

di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

3.3 Nel caso concreto il Tribunale ritiene che il ricorrente non possa prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC avendo egli divorziato dalla prima moglie, di cittadinanza anche italiana, ed essendo la sua attuale consorte e la figlia unicamente cittadine dominicane.

4.

4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione

dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato firmatario per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati parte al citato accordo possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 14 cpv. 1 in relazione con l'art. 6 cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).

4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico rappresenta una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]).

4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un

crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), *Migrationsrecht*, 4^a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, *Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung*, in Uebersax et al. [ed.], *Ausländerrecht*, 2^a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

5.

Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del

16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

6.

6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._____ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di dieci anni, ossia fino al 18 luglio 2026, ritenendo che con il suo agire delittuoso in Svizzera egli abbia gravemente violato l'ordine e la sicurezza pubblici giusta l'art. 67 LStr, vista la condanna pronunciata il 29 settembre 2015 dalla Corte delle assise criminali ad una pena detentiva di due anni e sei mesi per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro, tentata coazione ripetuta, nonché infrazione alla LStr (soggiorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione).

6.2 I fatti che hanno condotto alla citata sentenza penale, per quanto concerne l'imputazione di infrazione aggravata alla LStup, vertevano su un traffico di complessivi 597,70 grammi di cocaina, commesso nel periodo compreso tra il giugno 2014 ed il 24 marzo 2015. Attorno a quest'attività il ricorrente si è inoltre prodigato in altri atti criminali, in particolare nel medesimo periodo ha riciclato i proventi di detto traffico di stupefacenti per un importo complessivo di fr. 3'298.95, ha minacciato in più occasioni tra il gennaio ed il marzo 2015 un acquirente della cocaina da egli smerciata, ha risieduto illegalmente a F._____ tra l'agosto 2014 ed il 24 marzo 2015 ed ha esercitato delle attività lucrative sprovvisto del necessario permesso in almeno due occasioni.

6.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.

7.

7.1 Come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4.1 supra) il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente

da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.

7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107; messaggio del 18 novembre 2009 concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] [sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).

7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n.

marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

8.

8.1 Dato che l'autorità inferiore nel caso in esame ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

8.2 Come si è visto i comportamenti penalmente repressibili ascritti a A. _____ riguardavano i reati di infrazione aggravata alla LStup, oltre che di riciclaggio di denaro, di tentata coazione ripetuta, nonché di soggiorno illegale e di attività lucrativa senza autorizzazione. In particolare per quanto concerne l'imputazione di infrazione aggravata alla LStup il ricorrente ha agito sull'arco di un lungo periodo di tempo, ovvero dal giugno 2014 fino all'arresto avvenuto il 24 marzo 2015, fungendo da spacciatore per un quantitativo di oltre mezzo chilogrammo di cocaina, e compiendo altre attività delittuose connesse, che hanno portato alle imputazioni di riciclaggio e di ripetuta tentata coazione. Va inoltre ricordato che l'interessato ha risieduto illegalmente in territorio elvetico sull'arco di più mesi e vi ha esercitato delle attività lucrative senza autorizzazione.

8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera che l'ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna del 29 settembre 2015 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secondario nell'ambito del traffico di droga. Dalla lettura della citata sentenza penale si evince inoltre che A. _____ si è prodigato in tale attività senza

essere consumatore di stupefacenti, dunque non per soddisfare una sua dipendenza, ma unicamente mosso da fini lucrativi.

8.4 Alla luce di queste considerazioni, unite agli ulteriori delitti più o meno legati all'attività di traffico di sostanze stupefacenti e rivolti contro altri beni giuridici particolarmente sensibili quali la libertà personale (tentata coazione reiterata), l'amministrazione della giustizia (riciclaggio di denaro), ed in materia migratoria (soggiorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione), il Tribunale considera che la condotta del ricorrente costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

9.

9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata nei confronti di A. _____ sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la figlia minore in tenera età e con la moglie, madre di quest'ultima, entrambe residenti in Svizzera.

9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato

Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCH/GÄCHTER, *Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens*, in: ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, *La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers*, 2000, pagg. 293 e 321).

9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. anche art. 36 Cost.).

9.8 Nel caso concreto il Tribunale costata che effettivamente il ricorrente è marito di B._____, connazionale titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, e padre di C._____, minorenni anch'essa residente in territo-

rio elvetico unitamente alla madre. Nondimeno nell'ambito della valutazione della proporzionalità della misura litigiosa e degli interessi in gioco in applicazione del testé citato art. 8 cpv. 2 CEDU e dell'art. 36 Cost. non risulta che il divieto d'entrata emanato il 19 luglio 2016 costituisce un'ingerenza contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare di A._____. L'insorgente non è in effetti mai stato in possesso di un permesso di dimora in Svizzera – una domanda in tal senso, peraltro presentata dopo la pronuncia della decisione qui impugnata, è stata respinta dalla SPOP il 19 maggio 2017 (cfr. lett. O. supra) – e non ha mai convissuto legalmente con la moglie e la figlia. L'impossibilità di vivere con queste ultime non è pertanto data dalla pronuncia della misura querelata, bensì dall'assenza di una valida autorizzazione a risiedere nella Confederazione. Nella valutazione della presente fattispecie non deve nemmeno essere dimenticato che il matrimonio dell'interessato è avvenuto nella Repubblica Dominicana il (...), ovvero successivamente rispetto alle pesanti vicissitudini penali, a seguito delle quali A._____ non poteva ragionevolmente non attendersi a delle ripercussioni in merito alla facoltà di recarsi in Svizzera, ma anche dopo l'emanazione del divieto d'entrata qui litigioso. Nel corso dell'istruttoria l'interessato ha comunque sostenuto che detti legami siano stretti ed effettivamente vissuti, in quanto egli si recherebbe ogni fine settimana presso le familiari e contribuirebbe al loro mantenimento economico. Dette affermazioni, peraltro non sostenute da alcun elemento probatorio, non permettono di discostarsi dall'apprezzamento della SEM, il Tribunale ritiene infatti che la decisione impugnata non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente. L'assenza di un permesso di dimora in Svizzera ed altri elementi del caso di specie – come ad esempio il fatto che il matrimonio sia stato celebrato nel paese d'origine della coppia quando la loro figlia comune era già nata da oltre un anno – dimostrano che le relazioni familiari potranno ragionevolmente essere mantenute nonostante la misura di allontanamento litigiosa, sia all'estero, sia mediante l'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione. Occorre inoltre ricordare che A._____ avrà la possibilità di richiedere all'autorità inferiore delle sospensioni del divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti (cfr. art. 67 cpv. 5 LStr). Di transenna deve essere altresì osservato che il diritto di presenza del ricorrente in Italia non può essere definito come certo, dato che il motivo per cui un permesso di soggiorno era stato a suo tempo rilasciato – ovvero il ricongiungimento familiare con la prima consorte – risulta essere venuto meno.

9.9 Sempre con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità il divieto d'entrata pronunciato nei confronti dell'interessato appare giustificato

in ragione della gravità degli atti delittuosi commessi e del loro movente di carattere meramente economico.

9.10 Dalle considerazioni che precedono risulta come l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato dell'interessato ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli elementi in gioco, emerge che il divieto d'entrata di dieci anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

10.

Nell'atto ricorsuale del 22 agosto 2016 A. _____ ha inoltre sostenuto che l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS comprometterebbe i rapporti con i familiari ed il progetto di vita comune con la moglie e la figlia. Detta censura non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, visti i motivi esposti ai considerandi precedenti. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2 supra).

11.

Da quanto esposto, discende che la SEM con la decisione del 19 luglio 2016 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità intimata non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

12.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13.

Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 12 settembre 2016.

3.

Non sono assegnate spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]); incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Data di spedizione: